



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent.29/2024

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Luigi Di Marco	Consigliere <i>relatore</i>
Luigia Iocca	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3987 del registro di segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale per il Molise, nei confronti del sig. Ferdinando FLORIO (C.F. FLRFDN66S26I181T), nato a Santa Croce di Magliano (CB) il 26/11/1966 ed ivi residente alla via Bicchierino n. 18, titolare della ditta individuale "Florio Ferdinando" avente P.IVA: 00971170709, esercente l'attività di coltivazioni miste cereali, legumi da granella, semi oleosi - codice attività: 011140.

Visti l'atto di citazione e la documentazione prodotta agli atti del giudizio;

Uditi all'udienza del 21 marzo 2024, svoltasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Donatella Petrollino, il p.m. S.P.G. dott. Stefano Brizi e l'avvocato Gina Capuano per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 18 ottobre 2023 ritualmente notificato, la procura regionale ha citato il sig. Ferdinando FLORIO per sentirlo condannare al pagamento in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) della somma complessiva pari a euro 35.577,68, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato.

Espone l'attore pubblico di aver ricevuto notizia di danno specifica e concreta dalla nota della Guardia di Finanza - Tenenza di Larino prot. n. 28967 del 03/05/2023 con cui si riferiva e documentava che il sig. FLORIO, avrebbe presentato delle apposite istanze all'A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, per l'ottenimento di contributi comunitari agricoli, a seguito delle quali avrebbe percepito indebitamente la somma complessiva di euro 35.577,68, avendo falsamente dichiarato, nelle domande di contributi agricoli per le annualità dal 2018 al 2021, di essere proprietario di vari terreni che, invece, non erano parte del proprio patrimonio.

Nello specifico risultava che il sig. FLORIO aveva presentato presso il Centro di Assistenza Agricola (C.A.A.) di Larino, domande di contributi agricoli per le campagne 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, dichiarando - falsamente - di essere proprietario dei terreni di seguito riportati:

1. Foglio 24, particelle 17 e 36 del comune di San Giuliano di Puglia;
2. Foglio 1, particelle 132, 231, 240 e 267 del comune di Santa

Croce di Magliano;

3. Foglio 27, particelle 74, 82, 93, 115, 116, 122, 127, 132, 133
del comune di Santa Croce di Magliano;

4. Foglio 40, particelle 9, 10, 12, 14, 16, 27, 65, 67, 71 e 74 del
comune di Santa Croce di Magliano;

5. Foglio 41, particelle 50 e 51 del comune di Santa Croce di
Magliano.

Invero, i precitati immobili erano stati ceduti dall'Istituto di
Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (I.S.M.E.A) al sig. FLORIO
mediante contratto di vendita con "*patto di riservato dominio*".

Nel corso dell'esecuzione del contratto di compravendita il sig.
FLORIO si rendeva moroso rispetto al pagamento di numerose rate del
prezzo, da pagarsi in trenta anni con rate annuali.

Il Tribunale di Roma, tempestivamente adito dalla venditrice
quindi, con sentenza n. 80/2017 del 30/12/2016, pubblicata il
05/01/2017 e passata in giudicato il 05/07/2017, tra l'altro dichiarava
risolto il contratto di vendita con patto di riservato dominio per grave
inadempienza del sig. FLORIO, lo condannava all'immediato rilascio
dei fondi, ordinando al competente Conservatore dei RR.II. di
disporre, con ogni esonero di sua responsabilità, la annotazione della
sentenza a margine della trascrizione dell'atto pubblico di vendita con
patto di riservato dominio.

Pertanto, già quindi dal 5/07/2017, continua la requirente, in
considerazione dell'immediata esecutività della sentenza di primo
grado ai sensi dell'art. 282 c.p.c., il fondo non era più nella proprietà e

nella disponibilità giuridica del sig. FLORIO.

L'istruttoria ha poi messo in rilievo come, a seguito della risoluzione del contratto di vendita, in termini percentuali l'odierno convenuto risultava essere titolare solo di circa il 20% della superficie globalmente dichiarata, attestando quindi il falso in merito alla superficie residua pari a circa l'80% della complessiva estensione dei terreni per i quali otteneva i predetti contributi comunitari per importo complessivo pari ad euro 35.577,68.

Tali circostanze venivano confermate dal riscontro all'istanza istruttoria fornita dall'Ufficio del G.U.P. di Larino con allegato il decreto che dispone il giudizio emesso nei confronti del sig. FLORIO (R.G.N.R. n. 5/2022; R. GIP n. 331/2022) per i reati di cui all'art. 316-ter c.p., acquisito al prot. n. 1450 del 15/06/2023 dal quale emergeva che il sig. FLORIO, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, nel presentare all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura le domande uniche di pagamento di contributi U.E., a valere sul Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (domanda n. 80266371048 in data 27/03/2018; domanda n. 90261583745 in data 01/04/2019; domanda n. 00261350961 in data 20/04/2020; domanda n. 10263518119 in data 17/05/2021) *“falsamente dichiarava di essere proprietario di numerosi terreni iscritti al catasto dei Comuni di San Giuliano di Puglia (segnatamente quelli iscritti ai fogli n. 23 part. 83 e foglio 24 part. 2,17,19,25,36,71,84 e 87) e Santa Croce di Magliano (segnatamente quelli iscritti ai fogli n. 1, part. 132, 231, 240 e 267, foglio n. 27 part. 74, 82, 93, 115, 116, 122, 127, 132, e 133, foglio n. 40 part.*

9, 10, 12, 14, 16, 27, 65, 67, 71 e 74, foglio n. 41, part. 50 e 51) che invece erano già rientrati nella proprietà dell'ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare a seguito della risoluzione di contratto di vendita con patto di riservato dominio pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 80/2017 del 5.1.2017.

In sede istruttoria A.G.E.A. ha poi fatto presente che ai fini della concessione dei contributi comunitari occorre “che la disponibilità dei terreni, (..) deve essere “titolata” nel senso che non è sufficiente la materiale detenzione o il possesso dei terreni in questione, ma occorre un titolo legale a fondamento della disponibilità dei terreni” e che il sig. FLORIO ha ottenuto quanto richiesto in assenza dei requisiti previsti, accertando conseguentemente “la sussistenza del credito di questa Amministrazione pari ad € 35.577,68 oltre interessi per indebita percezione di contributi comunitari relativi al regime di pagamento unico – campagne 2018, 2019, 2020, 2021 settore premio unico nei confronti di Ferdinando FLORIO”.

La procura regionale, pertanto, dopo aver notificato nelle forme di rito l'invito a dedurre all'odierno evocato in giudizio che non svolgeva attività difensiva, non depositava deduzioni né chiedeva di essere convocato in audizione, lo ha citato in giudizio richiedendone la condanna al pagamento in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) della somma complessiva pari a euro 35.577,68 oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato.

Si è costituito il sig. FLORIO deducendo che la citata sentenza civile veniva pronunciata con la dichiarata contumacia del Florio e che

quindi, l'odierno convenuto non solo non aveva contezza della formale non disponibilità di quei terreni ma, addirittura, non aveva neppure conoscenza dello svoltosi giudizio di primo grado. Pertanto, anche in data successiva al 05/07/2017, il FLORIO nelle istanze avanzate ad AGEA per le campagne agricole 2018, 2019, 2020 e 2021, per l'ottenimento dei contributi comunitari, dichiarava i detti terreni.

Inoltre, ad avviso del convenuto, un ruolo determinante nella causazione del danno sarebbe ascrivibile al Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (C.A.A.) Coldiretti di Campobasso, con sede in Larino (CB) che avrebbe svolto un determinante ruolo di intermediazione, occupandosi di predisporre le domande su istanza dell'interessato, per il tramite della piattaforma pubblica S.I.A.N. La vigente normativa, continua il convenuto, determinerebbe la devoluzione ai C.A.A. delle funzioni di controllo della sussistenza dei requisiti formali in capo a coloro i quali avanzano le istanze di pagamento tese a ricevere contributi pubblici a sostegno del comparto agricolo.

L'ente pagatore, in ragione di quanto normativamente previsto, oltre agli eventuali ulteriori controlli eseguiti tramite il S.I.A.N. si affiderebbe all'operato dei C.A.A., ai fini dell'erogazione del contributo spettante. Attraverso l'operato del C.A.A., la pubblica amministrazione opererebbe *“un'attività di accertamento finalizzata a verificare che i terreni di cui l'interessato chiede l'inserimento nel proprio fascicolo aziendale, siano effettivamente da egli posseduti mediante l'esibizione di idoneo titolo (proprietà, affitto, comodato, ecc.), non limitandosi, quindi, a*

prendere atto di quanto autocertificato dal richiedente i contributi attraverso le dichiarazioni di responsabilità da questi sottoscritte, ex D.P.R. 445/2000, così come riportate sulle istanze di pagamento e sui fascicoli aziendali cartacei”.

Infine, neanche alla data del 28/03/2022 le superfici agricole di cui trattasi risultavano intestate al sig. FLORIO, che non aveva conoscenza del giudizio instaurato da I.S.M.E.A. innanzi al Tribunale di Roma. La notifica dell’atto di citazione a giudizio si sarebbe perfezionato infatti con la compiuta giacenza, e la sentenza n. 80/2017 non sarebbe mai stata notificata al Florio e posta in esecuzione soltanto in data 18/03/2022 (quindi, dopo i fatti contestati) quando veniva notificato a mani all’odierno convenuto l’atto di preavviso di rilascio da parte dell’ufficiale giudiziario. Solo allora, e per la prima volta, il FLORIO sarebbe stato reso edotto sia della sentenza n. 80/2017 del Tribunale di Roma che della circostanza che non fosse più nella formale disponibilità dei terreni sopra elencati.

In conclusione, il FLORIO non avrebbe, in alcun modo, dichiarato il falso, limitandosi a riportare quanto emergeva incontrovertibilmente dalle visure catastali.

Nella denegata ipotesi in cui si riconoscesse una responsabilità dell’odierno convenuto per i fatti contestati, ha quindi richiesto la riduzione dell’addebito, posto che la condotta negligente dell’I.S.M.E.A. lo avrebbe tratto in errore circa la titolarità della proprietà dei terreni riportati nella richiesta di contributi per cui è causa.

Ha infine richiesto la sospensione del presente giudizio ex art. 106 c.g.c. atteso che per gli stessi fatti pende, a carico del FLORIO, innanzi al Tribunale di Larino, in composizione collegiale, il procedimento penale segnato al n. 5/2022 R.G.N.R. EPPO, n. 330/2023 R.G.T.

All'udienza del 21 marzo 2024 sono comparsi il rappresentante del pubblico ministero nella persona del dott. Stefano Brizi e per il convenuto l'avvocato Gina Capuano. Entrambi hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate rispettivamente nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione come da verbale.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale occorre verificare la sussistenza della giurisdizione di questa Corte con riguardo all'ipotesi in cui, come nel caso in esame, risulti convenuto un privato cittadino.

Sul tema, il collegio richiama l'orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, a sezioni unite, secondo cui (sent. n. 4511/2006; sent. n. 7377 del 2013; ord. n. 20434/2009) assume funzione dirimente ai fini del radicamento della giurisdizione contabile non già la natura giuridica del soggetto responsabile del detrimento, ma la natura pubblicistica del patrimonio danneggiato e delle finalità perseguite; con la conseguenza che, ove un privato incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla p.a. e la influenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, esso realizza un danno per l'ente pubblico anche sotto il

mero profilo della sottrazione del finanziamento ad altri soggetti in grado di realizzare l'intervento pubblico.

In tale ipotesi, ha affermato la suprema Corte, sussiste un rapporto di servizio tra quest'ultimo e l'amministrazione, ravvisabile tutte le volte in cui detto privato sia incaricato di svolgere, con risorse pubbliche e nell'interesse dell'amministrazione, un'attività o un servizio che assuma rilievo pubblicistico. Pertanto, il collegio ritiene sussistente la giurisdizione contabile con riferimento alla fattispecie *sub iudice* (Corte conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise n. 2/2019).

2. Parimenti in via preliminare, va riconosciuta l'autonomia della cognizione rimessa al giudice contabile, e stabilito che non ricorre una relazione di pregiudizialità in senso tecnico tra il presente giudizio e quello penale pendente (nei termini chiariti dall'ord. n. 2/2018 delle SS.RR. di questa Corte), il collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per disporre la richiesta sospensione del processo.

Sul tema, è stato osservato che *“l’impiego da parte del Pubblico Ministero contabile degli elementi di prova emersi e/o formati all’interno del procedimento penale non incide in alcun modo sull’autonomia delle valutazioni che lo stesso pone a fondamento dell’azione di responsabilità erariale promossa a carico dei soggetti convenuti, nella loro qualità di amministratori pubblici ovvero persone/enti gerenti pubbliche risorse: ciò in quanto le condotte contestate presentino connotati propri e distintivi, disancorati dalla qualificazione penale dei fatti. In questi termini gli atti penali divengono atti del giudizio contabile, la cui analisi e valutazione è di esclusiva*

pertinenza del Collegio giudicante che, sulla base degli stessi e degli ulteriori elementi conoscitivi disponibili, deve vagliare la fondatezza della domanda della Procura regionale” (SS.RR. ord. n. 1/2017, ord. n. 4/2018; in termini anche ord. n. 6/2018).

Nel caso di specie, dunque, l’azione erariale promossa dalla procura regionale, pur vertendo su fatti che sono oggetto di vaglio anche in sede penale, si presenta ancorata agli specifici presupposti soggettivi ed oggettivi della responsabilità contestata al convenuto.

Al riguardo non possono pertanto trovare accoglimento le deduzioni difensive circa la necessità di attendere lo svolgimento del giudizio penale perché in quella sede verranno allegati elementi volti a confutare l’ipotesi accusatoria.

Per le ragioni suesposte si devono ritenere non ricorrenti le condizioni per disporre la sospensione del presente giudizio.

3. Nel merito la domanda attorea è fondata e va accolta.

Sotto questo profilo si rende innanzitutto necessario ricostruire, seppur sinteticamente e limitatamente agli aspetti decisivi per la risoluzione del caso che ne occupa, il quadro normativo di riferimento in tema di erogazione di contributi previsti dalla politica agricola comunitaria.

Al riguardo, come accuratamente indicato dalla requirente, rileva innanzitutto il Regolamento CE n. 1782/2003, che nelle premesse impone agli Stati, al fine di evitare un’errata attribuzione dei contributi comunitari, di non corrispondere alcun pagamento di sostegno agli agricoltori che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per

ottenere i pagamenti in questione. Più in dettaglio è previsto che, in caso di somme indebitamente percepite in ragione di irregolarità commesse intenzionalmente, interviene la esclusione e decadenza dal beneficio concesso per l'anno civile di riferimento (artt. 51 e 53 Reg. CE n. 796/2004, e artt. 58 e 60 del Reg. CE n. 1122/2009 che ha abrogato il Reg. n. 796/2004). Ai sensi del Reg. CE n. 796/2004, artt. 51 comma 2 e 53 commi 1 e 2, qualora si rilevi che la superficie dichiarata superi oltre il 50% di quella determinata, l'agricoltore è escluso dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata.

In attuazione della disciplina comunitaria, il legislatore nazionale ha emesso: il d.m. 18 novembre 2014, n. 6513, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013"; il d.m. 12 gennaio 2015, n. 162, recante "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020" e, infine, il d.m. MIPAAF n. 1922 del 20/03/2015 "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020", che all'art. 9 disciplina i controlli sulle erogazioni in agricoltura estesi ai titoli giuridici legittimanti.

Ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 poi, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando la responsabilità penale. Di medesimo tenore infine

l'art. 3, comma 1, della legge n. 898/1986 il quale prevede che chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del F.E.A.G.A. e del F.E.A.S.R., ferme restando le sanzioni penali e amministrative, è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito.

Alla luce del complesso della normativa richiamata, il collegio ritiene di doversi uniformare alla giurisprudenza contabile ormai consolidata (Sez. giur. Molise n. 2/2019, Sez. App. Sicilia, sent. n. 33/2017, n. 166/2015 e n. 221/2012; n. Sez. I Centrale d'Appello n. 281/2013; sez. Giur. Lombardia sent. n. 137/2017), secondo cui deve ritenersi necessaria, ai fini dell'erogazione dei finanziamenti in questione, una disponibilità titolata delle superfici abbinate alle domande di aiuto.

4. Ebbene, nel caso che ne occupa, l'insussistenza in capo al sig. FLORIO del requisito legittimante per la richiesta e l'ottenimento dei contributi erogati dall'AGEA, è risultato incontestato ed ampiamente provato da una serie di univoci elementi fattuali.

Sotto questo profilo occorre considerare che sin dal 2018, la prima delle quattro annualità per cui si procede, il sig. FLORIO non poteva più considerarsi proprietario dei fondi per i quali i contributi sono stati erogati.

In effetti, i precitati immobili gli erano stati ceduti dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (I.S.M.E.A) mediante contratto di vendita con *"patto di riservato dominio"*. Tuttavia, nel corso

dell'esecuzione del contratto il sig. FLORIO si rendeva moroso rispetto al pagamento di numerose rate del prezzo, da pagarsi in trenta anni con rate annuali, per cui, il Tribunale di Roma, tempestivamente adito dalla venditrice, con sentenza n. 80/2017 del 30/12/2016 pubblicata il 05/01/2017, dichiarava risolto il contratto di vendita con patto di riservato dominio per grave inadempienza condannandolo all'immediato rilascio dei fondi, ed ordinando al competente Conservatore dei RR.II. di disporre la annotazione della sentenza a margine della trascrizione dell'atto pubblico di vendita.

Pertanto, già dalla data di pubblicazione del provvedimento (05/01/2017), per effetto dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado, peraltro non impugnata e passata in giudicato in data 05/07/2017, i fondi non erano più nella proprietà e nella disponibilità giuridica del sig. FLORIO.

La non veridicità delle dichiarazioni rese dall'odierno convenuto in occasione della presentazione delle domande di contributo è inoltre stata sottoposta al vaglio del giudice penale come risulta dal decreto che dispone il giudizio emesso dall'Ufficio del G.U.P. di Larino nei confronti del sig. FLORIO (R.G.N.R. n. 5/2022; R. GIP n. 331/2022) per i reati di cui all'art. 316-ter c.p., dal quale emerge che il sig. FLORIO, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, nel presentare all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura le domande uniche di pagamento di contributi U.E., a valere sul Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (domanda n. 80266371048 in data 27/03/2018;

domanda n. 90261583745 in data 01/04/2019; domanda n. 00261350961 in data 20/04/2020; domanda n. 10263518119 in data 17/05/2021) *“falsamente dichiarava di essere proprietario di numerosi terreni iscritti al catasto dei Comuni di San Giuliano di Puglia (segnatamente quelli iscritti ai fogli n. 23 part. 83 e foglio 24 part. 2,17,19,25,36,71,84 e 87) e Santa Croce di Magliano (segnatamente quelli iscritti ai fogli n. 1, part. 132, 231, 240 e 267, foglio n. 27 part. 74, 82, 93, 115, 116, 122, 127, 132, e 133, foglio n. 40 part. 9, 10, 12, 14, 16, 27, 65, 67, 71 e 74, foglio n. 41, part. 50 e 51) che invece erano già rientrati nella proprietà dell'ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare a seguito della risoluzione di contratto di vendita con patto di riservato dominio pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 80/2017 del 5.1.2017.*

In sede istruttoria l'A.G.E.A. ha infine fatto presente che ai fini della concessione dei contributi comunitari occorre *“che la disponibilità dei terreni, (..) deve essere “titolata” nel senso che non è sufficiente la materiale detenzione o il possesso dei terreni in questione, ma occorre un titolo legale a fondamento della disponibilità dei terreni”* e che il sig. FLORIO ha ottenuto quanto richiesto in assenza dei requisiti previsti, accertando conseguentemente *“la sussistenza del credito di questa Amministrazione pari ad € 35.577,68 oltre interessi per indebita percezione di contributi comunitari relativi al regime di pagamento unico – campagne 2018, 2019, 2020, 2021 settore premio unico nei confronti di Ferdinando FLORIO”.*

Emerge dunque la sussistenza di una condotta *contra ius* da parte dell'odierno convenuto che ha conseguito finanziamenti pubblici in violazione della specifica disciplina prevista, con conseguente

danno per l'erario, determinato da parte attrice, in sede di atto di citazione, in euro 35.577,68 oltre rivalutazione ed interessi.

5. Le argomentazioni difensive del FLORIO volte a far valere la propria "ignoranza" in ordine alle vicende proprietarie che hanno riguardato i fondi per i quali sono stati richiesti ed erogati i contributi per cui è causa, si rivelano prive di pregio.

Il convenuto in particolare ha sostenuto di non aver avuto contezza, al momento della presentazione delle domande di contributo, della formale non disponibilità dei terreni e, addirittura, neppure del giudizio di primo grado svoltosi presso il Tribunale civile di Roma per il solo fatto di essere stato dichiarato contumace e che la notifica dell'atto di citazione a giudizio si sarebbe perfezionata con la compiuta giacenza.

In proposito si osserva che il signor FLORIO, già al momento della presentazione della prima domanda, quella del 27 marzo 2018, aveva ricevuto la notifica dell'atto di citazione a comparire davanti al Tribunale di Roma. La sentenza, infatti, nel dichiararne la contumacia, dà atto della regolarità della notifica. Al riguardo, è priva di rilievo la circostanza che essa si fosse perfezionata per compiuta giacenza atteso che quest'ultima, nell'assicurare la piena conoscenza dell'esistenza del processo, produce i medesimi effetti previsti in caso di ricezione da parte del destinatario.

Inoltre, l'odierno convenuto, in quanto soggetto acquirente, non poteva che essere a conoscenza del proprio inadempimento, quasi decennale, nei confronti del venditore ISMEA.

Circostanza questa, peraltro confermata dalle due diffide di pagamento consegnate con altrettante raccomandate datate 31 luglio 2006 e 10 agosto 2012, con le quali ISMEA avvertiva il FLORIO che, decorsi inutilmente i tempi tecnici assegnati, avrebbe agito giudizialmente per la risoluzione del contratto e il rilascio dei terreni.

Va quindi disattesa l'istanza di riduzione dell'addebito formulata sul falso presupposto che il mancato aggiornamento catastale, di cui avrebbe dovuto farsi carico ISMEA, avrebbe precluso al convenuto la conoscenza della reale situazione degli immobili.

Si osserva inoltre che i dati catastali assolvono a funzioni sostanzialmente fiscali ai fini delle imposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati ma non probatoria relativamente alla proprietà degli immobili, né tanto meno di pubblicità dichiarativa circa i loro trasferimenti.

7. Alcun ruolo poi, nella causazione del danno, può essere attribuito al Centro autorizzato di assistenza agricola (C.A.A.) Coldiretti di Campobasso, con sede in Larino (CB) responsabile, ad avviso del convenuto, della predisposizione delle domande per il tramite della piattaforma pubblica S.I.A.N.

A ben vedere infatti il C.A.A. si limita a prestare assistenza nell'accesso agli aiuti comunitari e nazionali, garantendo un'informativa costante e aggiornata sulle opportunità e i benefici previsti dalla Politica Agricola Comunitaria, senza poter spingersi a sindacare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti che, conseguentemente, non possono traslare sull'intermediario il rischio di

condotte consapevolmente infedeli.

8. Il requisito soggettivo del dolo del convenuto si presenta manifesto, tenendo conto che lo stesso ha posto in essere, in modo consapevole e volontario, una condotta orientata ad un'azione illecita tradottasi nell'induzione in errore dell'Ente erogatore per l'indebito conseguimento delle provvidenze economiche in oggetto, stante la reticenza serbata nelle comunicazioni fornite dall'amministrazione medesima e nonostante la conoscenza dell'intervenuta preclusione all'accesso dei contributi, in seguito alla risoluzione del contratto di vendita dei terreni con patto di riservato dominio per inadempimento.

Dagli atti di causa emerge infatti in maniera palese la conoscenza della risoluzione di diritto richiesta dall'ISMEA con l'atto di citazione dinanzi al giudice civile la cui sentenza, tra l'altro, prevede che *"Il convenuto ritualmente citato sceglieva la contumacia"*.

Allo stesso modo, il plurimo mancato ritiro delle raccomandate spedite nel 2006 e nel 2012, non può che rilevare quale evidente dimostrazione di una condotta scientemente assunta dall'interessato di disinteressarsi delle richieste provenienti dal legale incaricato dall'istituto, ragionevolmente basata sulla riconosciuta difettosità del proprio diritto sui terreni, stante il gravissimo perdurante inadempimento e le diffide ricevute.

Ed anche a voler prescindere dalla conoscenza effettiva dell'assetto proprietario degli immobili per i quali venivano richiesti i contributi, non si può non ravvisare nel caso di specie l'assoluta negligenza e scorrettezza della condotta del FLORIO su cui gravava

non solo l'obbligo di informare l'amministrazione erogante ma anche, ed ancor prima, quello di informarsi in ordine alla reale disponibilità dei beni detenuti se non altro alla luce della consapevolezza del proprio inadempimento contrattuale nei confronti di ISMEA (venditrici con patto di riservato dominio).

9. In ragione delle suddette argomentazioni, il Collegio ritiene dunque sussistenti gli estremi dell'illecito amministrativo-contabile contestato e dunque di dover condannare il sig. Ferdinando FLORIO a risarcire, a vantaggio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), il richiesto danno di euro 35.577,68.

Sulla suddetta somma dovrà altresì essere corrisposta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi sulla base degli indici ISTAT e con decorrenza dalla data di consumazione dell'illecito, coincidente con quella dei singoli atti di pagamento dei contributi, e sino alla data di deposito della presente sentenza.

Inoltre, sulla somma in tal modo rivalutata sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art. 1282, 1° comma, del codice civile.

Il regime giuridico delle spese di giudizio rimane influenzato dal principio della soccombenza (art. 31 c.g.c ed art. 91 c.p.c.). Esse vengono liquidate, in favore dello Stato, con nota a margine del funzionario di segreteria.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione,

definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna il sig. Ferdinando FLORIO al risarcimento, a beneficio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), del danno di euro 35.577,68.

Le spese del giudizio si liquidano in Euro 64,19 (sessantaquattro/19).
Il Funzionario
Teresa Ciarallo

Sulla detta somma dovrà altresì essere corrisposta la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di consumazione dell'illecito, coincidente con quella dei singoli atti di pagamento dei contributi, e sino alla data di deposito della presente sentenza.

Sulla somma in tal modo rivalutata sono altresì dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio, che seguono la soccombenza (art. 31 c.g.c.), sono liquidate, in favore dello Stato, con nota a margine del funzionario di segreteria.

Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2024.

Il magistrato estensore

Il Presidente

Luigi di Marco

Maurizio Stanco

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 5 agosto 2024

F.to Il Responsabile della Segreteria

Teresa Ciarallo
(f.to digitalmente)